



**Comune di Castel Maggiore**  
*Provincia di Bologna*  
**Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari**

**IL SINDACO**

Per ogni conseguente effetto di legge, ed ai sensi di quanto prescrive l'Art. 928 del vigente Codice Civile.

**RENDE NOTO**

Che sono stati consegnati e sono in custodia presso questo Comune i seguenti oggetti rinvenuti sul territorio comunale.

<b>n.</b>	<b>Descrizione Oggetti</b>
<b>1</b>	<b>Cellulare</b>

**Dalla Residenza il 16/11/2018 Prot. 0030734/2018**

**p. IL SINDACO**  
Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
*Isabella Scippa*

Si rende noto che il presente documento è stato sottoscritto tramite firma digitale, un particolare tipo di firma elettronica qualificata previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così modificato dal D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159.

**Estratto del Codice Civile**

Art. 927 (Cose ritrovate). Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

**Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento). Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazioni nell'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.**

Art. 929. (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata). Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930. (Premio dovuto al ritrovatore) Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa trovata.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.